



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00791/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2025, presentato, in data 18 giugno 2025, dai sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] contro la Procura Federale della FIGB e la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello FIGB, in funzione di Corte Sportiva di Appello, del 7 maggio 2025, comunicata via PEC il successivo 19 maggio 2025, emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 3/2025 CAF, con la quale, nel rigettare il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata integralmente confermata la sentenza n. 7 del 28 marzo 2025, emessa, nell'ambito del giudizio R.G. n. 2/2025 GSN, dal Giudice Sportivo Nazionale Supplente della FIGB, che ha irrogato, a carico dei sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura, per un periodo di mesi 18, nonché la sanzione accessoria del divieto di formare coppia o squadra reciprocamente per un periodo di anni 3.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 23 settembre 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE
F.to Wally Ferrante

Depositato in Roma, in data 23 settembre 2025.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno